



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 7 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Rifiuto o differimento dell'assistenza

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata totalmente o parzialmente quando:

- a) l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta;
 - b) l'esecuzione della richiesta e' contraria a principi fondamentali del sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - c) la richiesta si riferisce ai medesimi fatti per i quali la persona nei confronti della quale si procede nella Parte Richiedente e' gia' stata condannata o assolta con sentenza definitiva nella Parte Richiesta o il reato e' prescritto per la Parte Richiedente;
 - d) la richiesta si riferisce a reati militari che non sono previsti nella legislazione penale comune;
 - e) la Parte Richiesta ha fondate ragioni per ritenere che la richiesta e' stata avanzata al fine di processare una persona per motivi di razza, di sesso, di religione, di nazionalita', di origine etnica, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche;
 - f) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.
2. Il segreto bancario o tributario non puo' essere utilizzato come motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria. 3. La Parte Richiesta puo' differire o rifiutare

l'esecuzione della richiesta qualora ritenga che la sua esecuzione possa pregiudicare o ostacolare un'indagine o un procedimento giudiziario in corso nel suo territorio. 4. Prima di differire o rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta valuta la possibilità che l'assistenza giudiziaria sia concessa alle condizioni che ritiene necessarie. Se la Parte Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' obbligata a soddisfarle. 5. Se la Parte Richiesta decide di differire o rifiutare l'assistenza giudiziaria, deve informarne la Parte Richiedente per il tramite della sua Autorita' Centrale, indicando i motivi di tale decisione.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

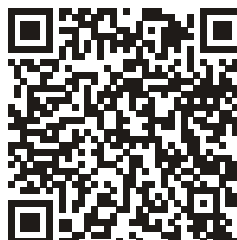
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di assistenza giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-assistenza-giudiziaria-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 7 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 7 (Trattato di assistenza giudiziaria)

